



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (FRANCIA)



DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA REG.GEN N. 302 DEL 10/05/2024 N.65 DEL 09/05/2024

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024.

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Nella qualità di incaricato ex D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza della determina Sindacale n. 32 di conferma di nomina in data 18.07.2023, legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Vista l'allegata proposta di determinazione del Responsabile del Servizio del III° Servizio "Gestione Giuridica ed Economica del Personale" Rag. Manuli Paul avente ad oggetto: "Determinazione di Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024".

Visto l'art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.EE.LL. della Regione Sicilia come da ultimo risulta con il testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali, predisposto dall'Ass.to della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali pubblicato sulla G.U.R.S.- supplemento ordinario n. 20 del 09.05.2008;

D E T E R M I N A

Approvare e far propria l'allegata proposta di determinazione del Responsabile del Servizio del III° Servizio "Gestione Giuridica ed Economica del Personale Rag. Manuli Paul che forma parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto: "Determinazione di Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024".

Dare atto che la presente determina, in duplice copia viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata in originale nell'apposita raccolta generale degli atti di questo ufficio, mentre l'altro originale viene inviato all'ufficio di Segreteria per la pubblicazione;

Considerato che la presente determinazione si perfeziona con l'acquisizione dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che determina l'esecuzione ai sensi dell'art. 151 comma4 D.Lgs 267/2000;

Responsabile Area

Rag. Isabella Ferrara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III° (Rag. Manuli Paul)

Richiamata la determina Area Economico Finanziaria n. 75 del 22.08.2023 Reg. Gen. n. 536 del 24.08.2023 di nomina del sottoscritto e responsabile del III° servizio "Gestione Giuridica del Personale ";

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 165/01 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate e attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa del suddetto Fondo, consentendone un utilizzo più funzionale a obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'A.R.A.N.;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

DATO ATTO che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e, negli enti privi della dirigenza, dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile dell'Area Finanziaria, nella quale è incardinato il Servizio Personale, quale soggetto competente a costituire il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del

C.C.N.L. 22.01.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro e ricordato, quindi, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate esula dalle competenze della Giunta;

CONSIDERATO che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali;

DATO ATTO che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 79, comma 7, del citato C.C.N.L. 16/11/2022 il Fondo risorse decentrate è costituito dalle seguenti componenti:

- RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 in applicazione dell'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022;

CONSIDERATO che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2023 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio (costituito dagli equilibri di bilancio) sarà rispettato anche per l'anno 2024;
- nell'anno 2023 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;

RICORDATO che:

- l'articolo 67, comma 2, lettera a), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che, a decorrere dal 31/12/2018, a valere dal 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di un importo, su base annua, di **83,20** euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015 (per il Comune di Furci Siculo tale importo ammonta a euro **3.328,00** e resta confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi, così come determinato ai sensi di alcuni pareri espressi dall'ARAN – prot. n. 15345/2018, n. 1650/2019 e n. 2088/2019);
- l'articolo 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al C.C.N.L. per l'anno 2019 (per il Comune di Furci Siculo tale importo ammonta, a decorrere dall'anno 2019, a euro **3.086,20**);

CONSIDERATO che:

- alla stipula del C.C.N.L. 2019/2021 in data 16/11/2022 sono scattati nuovi importi tabellari per le diverse categorie e progressioni economiche;
- l'articolo 79, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella E acclusa al medesimo C.C.N.L. (per il Comune di Furci Siculo tale importo ammonta, a decorrere dall'anno 2022, a euro **6.375,46** e resta confermato nel Fondo per il 2024 e per gli anni successivi);

VISTO che:

- l'articolo 12 del C.C.N.L. 16/11/2022 introduce un nuovo sistema di classificazione del personale con attribuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore ai sensi dell'art. 13, comma 1 (ovvero dal 01 aprile 2023);
- degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1 (tabella G allegata al C.C.N.L.);

- del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2008, mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale";

DATO ATTO che l'art. 79, comma 1, lettera b) del CCNL 16/11/2022 prevede con decorrenza retroattiva dal 01/01/2021 che la parte stabile del Fondo risorse decentrate sia costituita annualmente di un importo pari a euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 (per il Comune di Furci Siculo n. 30 dipendenti) con le modalità indicate al comma 5, ovvero computando quali risorse variabili ed una tantum nel Fondo dell'anno 2024 le quote relative agli incrementi annuali degli anni 2021, 2022 e 2023 (per il Comune di Furci Siculo tale importo ammonta a euro **2.535,00**;

TENUTO CONTO che, in applicazione dell'art. 79, comma 2 del C.C.N.L. 16/11/2022, gli enti possono destinare al Fondo le risorse, variabili di anno in anno, di cui all'art. 67, comma 2, lettera c) del C.C.N.L.21/05/2018 ovvero *"gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA dei dipendenti cessati l'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni"* (per il Comune di Furci Siculo tale importo ammonta a euro **5.465,59** ;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art.79 comma 2 lett.c) in virtù del quale gli Enti possono altresì destinare al Fondo ulteriori risorse, variabili di anno in anno, finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali degli Enti, in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art.98, comma 1, lett.c. del CCNL 16.11.2022:

-Erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale per un importo di **€. 11.000,00**

RICORDATA la vigenza dei seguenti limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, in essere per gli anni 2015 e 2016, dando atto che gli stessi sono stati compiutamente rispettati da questo Ente:

– l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. 78/10, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;

– l'art. 1, comma 236, della legge 208/15 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

RICHIAMATO, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

RICORDATO che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti (tra tutte, la Sezione delle Autonomie con delibera n. 19/SEZAUT/2018/QMIG), di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato, nonché dell'art. 11 del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/19, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; in particolare, risultano esclusi dal predetto limite, a titolo d'esempio:

- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018;
- dall'01/01/2018 gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge 205/17;
- dall'01/01/2019 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. a), C.C.N.L. 21.05.2018 (€ **83,20** per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);

inoltre, vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:

- la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- il salario accessorio del segretario comunale,
- il fondo del lavoro straordinario;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il sopra citato tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 nella modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

TENUTO CONTO che il calcolo presunto dei dipendenti in servizio al 31.12.2021, sulla base dei cedolini annui (pari a 49,25), non è superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 tenuto conto delle percentuali dei dipendenti a part-time (pari a 31,25), pertanto, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019, il limite di cui all'art. 23, comma 2 bis, del D.Lgs. 75/2017 non può essere adeguato in aumento in quanto non si rende necessario garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;

PRECISATO che per il calcolo succitato è stata adottata la metodologia proposta dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare prot. n. 179877 del 01/09/2020;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

DEDOTTO quindi che il trattamento accessorio dell'anno 2017 permane ad essere la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021 e che quest'ultimo non può essere integrato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17 così come modificati dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019;

RITENUTO pertanto procedere all'integrazione delle risorse decentrate relative all'anno 2024 per le risorse variabili:

- art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022, l'importo di € **1.653,89** quale integrazione discrezionale *una tantum* computata nella misura dello 0,22% del monte salari 2018;

RITENUTO, altresì, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. c) di destinare al Fondo ulteriori risorse, finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali del

Ente, in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art.98, comma 1, lett.c. del CCNL 16.11.2022:

- Erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale per un importo di **€ 11.000,00**

VISTO il prospetto (che allegato alla presente e forma parte integrante e sostanziale) avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 pari ad un totale lordo di **€ 223.898,88** oltre oneri a carico Ente, di cui:

- risorse stabili **€ 211.244,99**;
- incrementi variabili **€ 12.653,89**;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € 223.898,88 come dal prospetto di Costituzione del Fondo risorse decentrate – Anno 2024 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

PRESO ATTO che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO IMPORTO

Progressioni economiche orizzontali storicizzate **€ 120.132,16**

Indennità di comparto C.C.N.L. 22/01/2004) **€ 23.569,32**

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/11 e, in particolare, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce, al punto 5.2, la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

PRESO ATTO dell'art. 33 del D.L. 34/19, convertito nella legge 58/19, che ridefinisce le norme in materia di limiti al salario accessorio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, subordinandone la compiuta applicazione all'emanazione di specifico decreto attuativo;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle RSU;

EVIDENZIATO che l'ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, nel caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto costituito;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

PROPONE

– **DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

– **DI COSTITUIRE**, ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17, per un importo complessivo, di **€ 223.898,88** di cui risorse stabili € 211.244,99 e incrementi variabili **€ 12.653,89** come da prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

– **DI DARE ATTO** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente provvedimento per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, nuove disposizioni contrattuali, nonché indirizzi giurisprudenziali anche della magistratura contabile;

– **DI ATTESTARE** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 afferenti alla spesa del personale;

– **DI DARE ATTO** che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	€ 120.132,16
Indennità di comparto	€ 23.569,32

– **DI DARE ATTO** che le somme risultanti dal prospetto allegato, sono impegnate agli appositi capitoli del bilancio 2024/2026, esercizio finanziario 2024, con eventuale successiva imputazione all'esercizio 2025, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva risulterà esigibile, ai sensi del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 2011 e s.m.i.;

– **DI DARE ATTO** che l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV), avverrà avendo a riferimento la data di sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per il periodo 2024/2026, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV) nei diversi anni di vigenza del CCDI, previa costituzione del fondo risorse decentrate e conseguente certificazione dello stesso in capo al Revisore dei conti per l'anno 2024;

– **DI COMUNICARE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U. aziendali;

– **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione Trasparente -> Personale -> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/13 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL RESPONSABILE
FERRARA ISABELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Manuli Paul

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 12 comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente (www.comune.furcisciculo.me.it) per quindici giorni interi e consecutivi dal _____ al _____ Reg. n. _____.

Furci Siculo, li _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Resp. Albo Pretorio On-Line

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Minissale



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

PER LA DETERMINA N. 65 DEL 09/05/2024

CON OGGETTO

DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024.

SI APPONE

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

**Il Responsabile del Servizio
Bongiorno Antonella**

Schema costituzione
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024
COMUNE DI FURCI SICULO

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
RISORSE STABILI		
<i>Soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1: Importo unico consolidato anno 2017	190.454,74
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c): Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	5.465,59
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d): Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e): Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale	
Art. 79 comma 1 lett. c)	Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica	
<i>Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a): Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015	3.328,00
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b): Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018	3.086,20
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g): Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario	
Art. 79 comma 1 lett. b)	Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2023	2.535,00
Art. 79 comma 1 lett. d)	Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021	6.375,46
Art. 79 comma 1-bis	Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)	
	TOTALE RISORSE STABILI	211.244,99
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	195.920,33
INCREMENTI VARIABILI		
<i>Soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.d): Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.f): Rimborso spese notificazione atti dell'amm.ne finanziaria	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.j): Incremento per obiettivi del Piano performance	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.k): Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni	
Art. 79 comma 2 lett. b)	Incremento max 1,2% monte salari 1997	
Art. 79 comma 2 lett. c)	Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive	11.000,00
<i>Non soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.a): Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi	-
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.b): Piani di razionalizzazione	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, ICI, avvocatura, ecc.)	
Art. 79 comma 2 lett. d)	Residui anno precedente lavoro straordinario	
Art. 80 comma1	Residui Fondo anno precedente da risorse stabili	
Art. 79 comma 3	Incremento 0,22% monte salari 2018	€ 1.653,89
	TOTALE INCREMENTI VARIABILI	12.653,89
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	11.000,00
	TOTALE FONDO 2024	223.898,88
	Di cui assoggettati a limite 2016	206.920,33
	<i>Riduzione per superamento limite 2016</i>	-
	FONDO 2024 DA APPROVARE	223.898,88